



COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 54 DEL 29/12/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, nella **sala delle adunanze** si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>ARMANI ALDO</i>	X		<i>PETRINI FABRIZIO</i>	X	
<i>OSTINI VANESSA</i>		X	<i>SCARPARI ANDREA</i>	X	
<i>TARGHETTINI THOMAS</i>	X		<i>BADILLINI PAOLO</i>	X	
<i>BERTINI CHIARA</i>	X		<i>ZAMBELLI STEFANO</i>	X	
<i>FERREMI BEATRICE</i>	X		<i>FANONI GIUSEPPINA</i>	X	
<i>MILANI ALESSANDRO</i>	X				

Presenti 10 Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Bruno Cassio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Aldo Armani, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Il consigliere Thomas Targhettini espone il punto oggetto di discussione e votazione, precisando i motivi che hanno condotto l'ente a queste valutazioni.

Il Consigliere Giuseppina Fanoni espone i suoi dubbi circa il fatto che gli altri comuni del lago non abbiano modificato l'imposta, potendo creare potenzialmente una disparità nella gestione del turismo e penalizzando di fatto coloro che scelgono Idro per le vacanze.

Badillini espone e chiede di precisare come vengono gestite le spese relative al battello

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con il decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno, con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

PRESO ATTO CHE Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l’elenco regionale dei comuni turistici e delle città d’arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Idro;

DATO ATTO CHE il Comune di Idro ha deciso di esercitare la facoltà prevista dal succitato art. 4 d.lgs. n. 23/2011 di istituire quindi l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel proprio territorio, a tal fine approvando, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16/12/2019, modificata con provvedimento n. 19 del 14/05/2021, il regolamento applicativo;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 24/11/2025 si è provveduto a determinare l’imposta di soggiorno come da allegato A

VISTO il Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno;

VISTI:

- l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*”;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno*”;

CONSIDERATO CHE l’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, sostituendo l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 3 Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO ALTRESÌ che l’art. 13, comma 15 quater, del D.L. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, comma introdotto dall’art. l’art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che “*A*

decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;

CONSIDERATO CHE per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, l'imposta stessa dovrà essere determinata secondo criteri di gradualità in proporzione alle caratteristiche e ai servizi offerti dalle strutture ricettive nonché del prezzo, così come previsto e disciplinato dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

TENUTO CONTO CHE la misura è definita in rapporto alla classificazione articolata in “stelle” e che, anche per semplicità applicative, evidenzia le caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture ricettive cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti;

DATO ATTO CHE il gettito derivante dall'applicazione della suddetta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici;

RITENUTO PERTANTO di rideterminare le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026 come meglio specificato nell'allegato A;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

ACQUISITO il parere del revisore sei conti, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

con

- consiglieri astenuti: n.0
- voti contrari: n. 3 i consiglieri di minoranza
- voti favorevoli: n. 10, i consiglieri di maggioranza presenti,

espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- DI APPROVARE le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- DI APPROVARE, per l'anno 2026, le tariffe dell'imposta come da prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato A);
- DI DARE ATTO che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione al disposto di cui all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006;

- DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15- quater del citato art. 13;
- DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- DI DARE ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di BRESCIA, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine, al fine di consentire l'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul portale del federalismo fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

- consiglieri astenuti: n. 3, i consiglieri di minoranza
- voti contrari: n. 0
- voti favorevoli: n. 10, i consiglieri di maggioranza presenti,

espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i..

Letto confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

Aldo Armani

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO

Bruno Cassio

(Sottoscrizione apposta digitalmente)



Comune di Idro

PROVINCIA DI BRESCIA

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	TARIFFA
L.R. 27/2015 – alberghi o hotel con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative (art 19.1)	
Alberghi/hotel cinque stelle	€1,50
Alberghi/hotel quattro stelle	€1,40
Alberghi/hotel tre stelle	€1,30
Alberghi/hotel due stelle	€1,20
Alberghi/hotel una stella	€1,10

COND HOTEL	TARIFFA
L.R. 27/2015 – esercizi alberghieri a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari dello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori e vitto in unità residenziali dotate di cucina autonoma la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compensi immobiliari a destinazione alberghiera (art 19.4)	Stesse tariffe delle strutture ricettive alberghiere

ALBERGHI DIFFUSI	TARIFFA
L.R. 27/2015 - strutture ricettive con servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati e con dislocazione di altri servizi e sale comuni in uno o più edifici separati purché nel medesimo ambito definito ed omogeneo (art 19.3)	Stesse tariffe delle strutture ricettive alberghiere

RESIDENCE TURISTICO ALBERGHIERE	TARIFFA
L.R. 27/2015 – strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere (art 19.2)	
Quattro stelle	€1,40
Tre stelle	€1,30
Due stelle	€1,20

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	TARIFFA
Casa per ferie (L.R. 27/2015 art.23 – strutture ricettive gestite da enti senza fine di lucro)	€1,40
Ostelli per la gioventù (L.R. 27/2015 art.24)	€1,40
Foresterie lombarde (L.R. 27/2015 art.27 – strutture ricettive per no più di 6 camere per max 14 posti letto)	€1,40
Locande ((L.R. 27/2015 art.28 – strutture ricettive con somministrazione alimenti e bevande per non più di 6 camere con max 14 posti letto)	€1,40
Case e appartamenti per vacanze ((L.R. 27/2015 art.26)	€1,40
Bed&breakfast (L.R. 27/2015 art.29 – alloggio e prima colazione per non più di 4 camere e 12 posti letto a conduzione familiare)	€1,40
Locazioni turistiche- locazioni brevi	€1,40

AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	TARIFFA
L.R. 27/2015 – Art 42 – esercizi a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole destinate alla sosta, al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento	
Villaggi turistici e campeggio a cinque stelle*	€1,50
Villaggi turistici e campeggio a quattro stelle*	€1,40
Villaggi turistici e campeggio a tre stelle*	€1,30
Villaggi turistici e campeggio a due stelle*	€1,20
Villaggi turistici e campeggio a stella*	€1,10
Arene di sosta *	€1,40

*Per gli ospiti stanziali si applica la tariffa per ogni giorno di pernottamento

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	TARIFFA
L.R. 10/2007 attività di ricezione e ospitalità esercitata da imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali	€1,40

